



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI PADOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 333/13 depositato il 03/04/2013
  - avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 13034009251 IPOTECAR-ALTR02013
  - avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 13034009251 SUCCESSIONE 2013
- contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PADOVA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 333/13

UDIENZA DEL

09/07/2013

ore 16:00

SENTENZA

N°

252

PRONUNCIATA IL:

9-7-2013

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

19 DIC 2013

Il Segretario

Il Segretario della Sezione  
Maria Cecilia *[Signature]*

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 22/01/2013 Rep. 24693 notaio F. della proprietà di un immobile urbano sito in Padova, e di un terreno edificabile ubicato in fine di garantire il credito che il vantava nei suoi confronti.

Finalità del era quella di garantire il creditore mediante segregazione di immobili di proprietà del disponente, che possono venire alienati dal creditore stesso qualora il disponente non adempia alle proprie obbligazioni. Al termine della durata del trust i beni, o ciò che di essi rimane, ritornano nella disponibilità del disponente, se in vita, o dei legittimi eredi.

L'atto è stato registrato per via telematica in data 24/01/2013, scontando l'imposta fissa.

La Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Padova ha notificato in data 20/03/2013 avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni con il quale chiedeva il pagamento di €. 36.456,00 -- oltre spese di notifica - per il recupero delle imposte di successione e donazione ed ipocatastali.

Con atto depositato il 03/04/2013 la ricorrente ha impugnato l'avviso di liquidazione sostenendo che l'attribuzione dei beni in Trust è priva di effetti traslativi e non genera incremento di ricchezza a favore del fondo.

Ha quindi chiesto l'accoglimento del ricorso e per gli effetti l'annullamento dell'avviso impugnato, oltre alla rifusione delle spese del procedimento.

L'Agenzia delle Entrate, costituitasi con il deposito delle controdeduzioni in data 03/06/2013, ritiene che l'atto debba essere tassato ai fini del Registro in misura proporzionale e non in misura fissa, secondo quanto disposto dalla Circolare 3/E del 22/01/2008 avente ad oggetto successioni, donazioni e atti a titolo gratuito. E pertanto ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

## MOTIVAZIONE

Dalla lettura dell'atto di costituzione del trust si evince che trattasi di un trust di garanzia, essendo il fine dell'atto non il trasferimento di proprietà e ricchezze da disponente a trustee, bensì quello di segregare alcuni patrimoni per specifiche finalità, con obbligo di restituzione al disponente dei beni segregati al termine della durata del trust.

Pertanto con il trust viene trasferita l'intestazione di alcuni beni, non la proprietà degli stessi, affinché vengano amministrati dal trustee nell'interesse dei beneficiari e nei limiti di quanto stabilito nell'atto costitutivo.

Appare palese la carenza dell'animus donandi, e l'arricchimento in capo al trustee, che giustificherebbe, come sostiene l'ufficio, l'applicazione della legge sulle donazioni. Al contrario, l'elemento determinante del contratto è la fiducia (trust) del disponente nei confronti del trustee,

che non acquista la proprietà di quanto a lui affidato. Scopo dell'atto attributivo dei beni al trustee è quello di consentirgli, attraverso il controllo dei beni stessi, di attuare il programma predisposto e l'atto di trasferimento dei beni al trustee è pertanto atto strumentale e neutro.

La facoltà di disporre liberamente dei beni attribuiti al trustee è una proprietà del tutto particolare, cioè condizionata e limitata nel tempo, destinata a concludersi con il raggiungimento dello scopo per cui il trust è stato posto in essere, ossia quando il creditore comunichi per atto scritto al Trustee l'estinzione del credito vantato e, comunque, con il decorso di anni venti dal termine iniziale.

Non si tratta, dunque diversamente da quanto ritiene l'Agenzia delle Entrate, di un vincolo di destinazione definitivo ed irrevocabile secondo il disposto dell'art. 2 comma 47 della Legge 286/2006.

E' vero invece il contrario: il Trust è perfettamente revocabile e risolubile nel momento in cui sia stato estinto il credito, nel qual caso il trustee dovrà ritrasferire senza indugio al disponente, o eredi, i beni del fondo in Trust.

In relazione alle norme che regolano i negozi istitutivi di trust, questo Collegio ritiene anche di porre in evidenza come il legislatore, mentre da un lato li ha sottoposti alle imposte dirette con Legge 286/2006 modificando espressamente l'art. 73 del TUIR, dall'altro non li ha richiamati in sede di norme sull'imposta di registro e donazione, ad evidente dimostrazione della scelta operata volta ad escludere l'imposta sulle donazioni per questo tipo di negozi, salvo poi, al momento dell'attribuzione definitiva dei beni, la possibilità di operare l'imposizione secondo le norme sulle successioni e donazioni.

Ne discende che all'atto in esame va coerentemente applicata l'imposta in misura fissa ex art 58 D.Lgs. 346/1990 e rinviata l'imposizione al momento della effettiva attribuzione patrimoniale, se ed in quanto dovuta.

Sulla base delle conclusioni raggiunte, il ricorso dev'essere accolto e conseguentemente dev'essere annullato l'avviso di liquidazione impugnato.

La "novità" della materia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di liquidazione impugnato.  
Spese compensate

Così deciso in Padova, il 09/07/2013

IL RELATORE ESTENSORE

R. Munaro

IL PRESIDENTE